

**AL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Oggetto:** *procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67, D. Lgs. n. 14/2019) - RG 114/2023 - debitori sigg. Di Monaco Nicola, codice fiscale DMNNCL80B06B963H, e Merola Iolanda, codice fiscale MRLND76M43I234U. Pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del tribunale.*

La sottoscritta, iscritta all'Ordine dei ODCEC della provincia di Caserta al n. 958/A, con studio in Caserta in via Avellino n. 17, in qualità di professionista incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Caserta nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67, D. Lgs. n. 14/2019) richiama debitori sigg. Di Monaco Nicola, codice fiscale DMNNCL80B06B963H, e Merola Iolanda, codice fiscale MRLND76M43I234U, RG 114/2023,

chiede

come da decreto del Giudice dott.ssa V. Castaldo del 26/10/2023, che il piano e la proposta siano pubblicati in un'apposita area del sito web di codesto Tribunale.

La sottoscritta allega i documenti da pubblicare e il decreto del giudice, senza l'oscurazione di alcun dato non essendovi dati sensibili.

Caserta, 13/12/2023

Distinti saluti  
Dott.ssa C. Tedesco



**Organismo di Composizione  
della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Caserta**

**INTEGRAZIONE DELLA  
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DALL'OCC AI SENSI  
DELL'ART. 68, co. 2, D.Lgs. n. 14/2019**

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura Ristrutturazione dei debiti del  
consumatore  
(art. 67, D.Lgs. n. 14/2019)

Debitori:

- DI MONACO NICOLA, nato a Caserta il 06/02/1980 e residente in Curti (CE) in via A. Manzoni n. 16.
- MEROLA IOLANDA, nata a Santa Maria Capua Vetere il 03/08/1976 e residente in Curti (CE) in via via  
A. Manzoni n. 16  
(Coniugi)

**PROFESSIONISTA INCARICATA DALL'OCC:** dott.ssa Clementina Tedesco, nata a Caserta il 16/09/1967,  
con studio in Caserta (CE) via Avellino n. 17, telefono/fax 08231970032, pec:  
clementina.tedesco@commercialisticaserta.it, iscritto all'Albo ODCEC di Caserta al n. 958/A.



## Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC

La sottoscritta dott.ssa Clementina Tedesco, iscritta all'Ordine dei ODCEC della provincia di Caserta al n. 958/A, con studio in Caserta in via Avellino n. 17, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Caserta quale Professionista incaricata dall'OCC, ai sensi dell'art. 68, co. 2, del vigente Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai debitori sigg. Di Monaco Nicola, codice fiscale DMNNCL80B06B963H, e Merola Iolanda, codice fiscale MRLND76M43I234U,

premessò

- Che in data 18/09/2023 il giudice dott.ssa V. Castaldo ha emesso provvedimento in cui ha richiesto modifiche al piano, oltre che chiarimenti e documentazione; più precisamente:
  - a) il giudice ha anzitutto rilevato che *“non risultano depositate le copie del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 20.10.2009 con la Banca Monte dei Paschi di Siena e del contratto di carta revolving intercorso con Agos s.p.a.”*;
  - b) il giudice ha altresì rilevato che *“il piano debba essere modificato laddove prevede l'integrale stralcio degli interessi moratori, essendo indispensabile un soddisfacimento, sia pur parziale, di tutti i crediti”*;
  - c) il giudice ha inoltre rilevato che *“l'art. 67, comma 2, let. a) CCII prevede che la domanda deve essere corredata dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione”*;
  - d) infine, il giudice ha richiesto che *“il ricorrente Di Monaco chiarisca le ragioni per le quali i debiti tributari e previdenziali a suo carico verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rispetto ai quali egli ha aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252 della L. 197/2022, sono stati inseriti tra le spese del nucleo familiare e non contemplati tra i debiti oggetto della proposta di ristrutturazione”* e che sia depositato *“l'estratto di ruolo consegnato dall'agente della riscossione”*.

Tanto premesso, la sottoscritta, in relazione al **punto a)** provvede ad allegare copia del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 20.10.2009 con la Banca Monte dei Paschi di Siena (allegato 1).

In merito al contratto di carta revolving intercorso con Agos s.p.a., il sig. Di Monaco riferisce di non possedere detto atto e allo stesso modo ha risposto a mezzo pec, in data 07/09/2023, la Hoist Italia srl, società incaricata della gestione del credito v/Agos spa (poi ceduto a Marathon Spv srl (allegato 2).

In relazione al **punto b)**, i ricorrenti hanno provveduto a rettificare il piano per concedere un parziale soddisfacimento degli interessi moratori.

Pag. 2 di 11

Professionista incaricato dall'OCC: dott.ssa Clementina Tedesco - via Avellino n. 17, Caserta  
Telefono-Fax: 08231970032 - Pec: clementina.tedesco@commercialisticaserta.it



## Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC

In merito al **punto c)**, in ossequio all'art. 67, comma 2, let. a) CCII, che prevede che la domanda debba essere corredata dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, la sottoscritta allega elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (allegato 3). La sottoscritta sottolinea che in detto elenco è ricompreso anche il debito complessivo v/Agenzia delle Entrate-Riscossione, per ragioni esposte al successivo punto d).

In merito al **punto d)**, il ricorrente ha precisato che il debito verso Agenzia delle Entrate-Riscossione non era stato contemplato nell'accordo di ristrutturazione, ma ne era stato inserito il relativo fabbisogno finanziario (così come determinato dalla normativa relativa alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252 della L. 197/2022) tra le spese del nucleo familiare, poichè l'intervento dell'istituto della definizione agevolata a conti fatti consente un abbattimento *ope legis* della posizione debitoria pari al 38,76%. E parliamo di una posizione debitoria che contiene i seguenti gradi di privilegio mobiliare: in massima parte si tratta di omessi versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali di carattere personale e pertanto con privilegio generale mobiliare di grado 16; inoltre vi sono pochi debiti previdenziali assistiti da privilegio generale mobiliare di grado 9 ed infine debiti di importo inferiore assistiti da privilegi generali mobiliari di grado 27, 28 e 15. I ricorrenti hanno pertanto ritenuto opportuno non sottoporre detta falcidia al vaglio dell'OCC e del magistrato, in quanto già nei diritti del ricorrente in forza di legge.

Purtuttavia, secondo le istruzioni del giudice designato, i ricorrenti hanno riproposto il piano contemplando anche le rate da corrispondere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che il sig. Di Monaco intende peraltro onorare a partire dalla prima scadenza (31/10/2023) anche in assenza di omologazione del piano.

Come richiesto, si allega anche l'estratto di ruolo consegnato dall'agente della riscossione nonché il piano definitivo di rateazione che lo stesso agente ha inviato a seguito di adesione alla definizione agevolata (allegato 4).

A tal riguardo, i ricorrenti hanno rilevato che nel frattempo è stata depositata la perizia di stima dell'immobile di proprietà dei debitori, nell'ambito della procedura esecutiva 187/2022 R.G.E., ad opera del CTU Arch. Fabio Buzzo (allegato 5). Da detta perizia emerge **che il valore finale dell'immobile, da assumere quale prezzo a base d'asta, è di € 57.500,00**, valore notevolmente inferiore rispetto a quello che le parti avevano ipotizzato in sede di redazione del piano del consumatore.

Alla luce delle osservazioni del giudice Castaldo e delle nuove occorrenze emerse, i debitori hanno rettificato il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è di seguito sintetizzato.



**Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC**

**SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA DEI DEBITORI**

Riassunto situazione debitoria sig. Di Monaco Nicola

TIPOLOGIA DEBITO	Capitale Residuo al 14/06/2017	Rate scadute e non pagate dal 31/05/2015 al 14/06/2017	Interessi di mora
Mutuo ipotecario MPS/Amco spa	62.847,35	6.466,48	10.193,88
TIPOLOGIA DEBITO	Debito precisato		
Finanziamento Agos Ducato spa/Marathon spv s.r.l	7.636,84		
TIPOLOGIA DEBITO	Debito precisato	Debito a seguito di definizione agevolata	
Debiti v/Agenzia delle Entrate-Riscossione	40.197,30	24.616,62	

Riassunto situazione debitoria sig.ra Merola Iolanda

TIPOLOGIA DEBITO	Capitale Residuo al 14/06/2017	Rate scadute e non pagate dal 31/05/2015 al 14/06/2017	Interessi di mora
Mutuo ipotecario MPS/Amco spa	62.847,35	6.466,48	10.193,88

**SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI DEBITORI**

Sulla base della nuova perizia di stima dell'immobile, depositato in seno alla procedura esecutiva procedura esecutiva 187/2022 R.G.E, si riportano i nuovi valori di stima dei patrimoni dei debitori:

Valore stimato del patrimonio del Debitore Di Monaco Nicola

Valore stimato del patrimonio immobiliare	33.680,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	5.513,86
Valore complessivo del patrimonio	<b>39.193,86</b>
Valore immobile prima casa	28.750,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	10.443,86



**Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC**

Valore stimato del patrimonio della Debitrice Merola Iolanda

<b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b>	<b>28.750,00</b>
<b>Valore stimato del patrimonio mobiliare</b>	<b>3.860,04</b>
<b>Valore complessivo del patrimonio</b>	<b>32.610,04</b>
<b>Valore immobile prima casa</b>	<b>28.750,00</b>
<b>Valore patrimonio al netto della prima casa</b>	<b>3.860,04</b>

Il fabbisogno finanziario mensile del nucleo familiare è il seguente:

<b>Dettaglio spese</b>	<b>Media mensile</b>
Spese alimentari	500,00
Spese condominiali e varie	50,00
Utenze	100,00
Spese auto-moto e trasporti	100,00
Servizi sanitari	60,00
Imposte, tasse e contributi previdenziali	500,00
Altro	100,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.410,00</b>

Di seguito si riporta il reddito familiare corrente, come meglio descritto nel piano originario e nella relazione del professionista incaricato, derivante dall'attività lavorativa autonoma del sig. Di Monaco e dal reddito di pensione della sig.ra Ventriglia Antonietta, madre della sig.ra Merola e convivente con i coniugi.

<b>Dati reddituali</b>	
<b>Attuale reddito netto mensile del Debitore sig. Di Monaco Nicola (18.015,00/12 mensilità)</b>	1.501,25
<b>Attuale reddito netto della sig.ra Ventriglia Antonietta (espresso in 12 mensilità)</b>	682,69

Ne deriva che a partire dalla data di eventuale omologazione del Piano, la somma mensile disponibile per il pagamento delle rate previste nel piano è pari ad Euro 773,94 (Euro 2.183,94-1.410,00).

Tuttavia, i genitori del sig. Di Monaco si impegnano a sostenere il pagamento del piano devolvendo mensilmente circa € 113,03 cadauno, come indicato nel piano da essi stessi sottoscritto. In tal modo, gli istanti disporranno di somme aggiuntive da destinare al pagamento dei debiti inclusi nell'accordo di ristrutturazione.



**Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC**

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i Debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella minima necessaria, si propone, per i debiti ipotecari in essere, di cui si è dato il dettaglio, la percentuale di soddisfazione indicata nella Tabella che segue, pari al 45% relativamente al debito residuo e del 18% relativamente agli interessi moratori; riguardo al piccolo credito chirografario, si propone invece una percentuale di soddisfazione pari al 7,9%. Circa i debiti di natura previdenziale e tributaria nei confronti dell'agente della riscossione Agenzia delle Entrate/Riscossione (trattasi in larga parte di contributi previdenziali non versati di carattere personale), i ricorrenti si attengono alle condizioni di vantaggio concesse dell'adesione alla definizione agevolata.

Nella tabella che segue si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte degli istanti.

**Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta**

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione	Proposta pagamento	% Falcidia
Mutuo Ipotecario (debito residuo e rate scadute e non pagate al 14/06/2017)	AMCO SPA	138.628,55	45,00%	62.382,85	55,00%
Mutuo Ipotecario (interessi moratori)	AMCO SPA	20.387,76	18,00%	3.669,80	82,00%
Credito chirografario	Agos Ducato spa/ MARATHON SPV S.R.L.	7.636,84	7,9%	600,00	92,10%

Infine, si espone la situazione del debitore Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei confronti del quale il ricorrente ha aderito, come si è detto, alla definizione agevolata.



**Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC**

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione	Pagamento a seguito di definizione agevolata	% Falcidia
Crediti Privilegi generali mobiliari	Agenzia delle Entrate-Riscossione	40.197,30	61,24	24.616,62	38,76%

**Prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame**

COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA	TOTALE	SOMME GIA' PAGATE	RESIDUO DA INSERIRE NEL PIANO
Compensi e spese Professionista incaricato dall'OCC, iva compresa	5.719,04	2.287,60	3.431,44
Parcella avvocato del Debitore, iva compresa	1.880,96		1.880,96
<b>Totale</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.287,60</b>	<b>5.312.40</b>

**Prospetto sintetico consolidamento debiti**

Debito	Creditore	Pagamento Debito proposto	
Mutuo Ipotecario (Debito residuo)	AMCO SPA	62.382,85	
Mutuo Ipotecario (Interessi moratori)	AMCO SPA	3.669,80	
Debiti previdenziali e tributari	Agenzia delle Entrate/Riscossione	24.616,62	Sulla base della definizione agevolata
Credito chirografario	MARATHON SPV S.R.L	600,00	
Parcella avvocato del Debitore, iva compresa	Avv. Concetta Golino	1.880,96	



**Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC**

Compensi e spese Professionista incaricato dall'OCC, iva compresa (RESIDUO DA INSERIRE NEL PIANO)	OCC dell'ODCEC di Caserta	3.431,44
---	---------------------------	----------

Totale € 96.581,67

N. Rate previste	Importo Rata Mensile Media	Fino al
1	7.000,00	A partire dal 30/10/2023, ossia dalla prima scadenza della definizione agevolata e alla data di omologazione del piano
111	800,00	Dal mese successivo all'omologazione del piano, per ipotesi dal 31/12/2023
1	781,68	Presumibilmente entro 31/03/2033

**Per un totale complessivo di € 96.581,68.**

In sintesi, gli istanti sigg. Di Monaco e Merola propongono:

- il pagamento di una somma iniziale pari a 7.000,00 partendo dalla prima scadenza della definizione agevolata al momento dell'omologazione del piano;
- il pagamento mensile di una rata di € 800,00 per la soddisfazione dei suoi creditori e per le spese della procedura di ristrutturazione del debito, a far data dal mese successivo a quello di omologazione del piano (presumibilmente dal 31/12/2023) per 111 rate mensili;
- il pagamento di un'ultima rata di € 781,68.

Più precisamente, in relazione alla somma iniziale di € 7.000,00 che i ricorrenti intendono introdurre nel piano, detta somma sarà utilizzata per pagare le prime 2 rate della definizione agevolata (€ 2.461,81 entro il 31/10/2023 ed € 2.461,89 entro il 30/11/2023), mentre il residuo di € 2.076,30 costituirebbe un acconto sull'onorario dell'avv.to Golino e dell'Occ.



## **Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC**

Trattassi difatti di un piano a lungo termine e sarebbe davvero 'disagevole' un onorario spalmato su un lasso di tempo così ampio; si richiede pertanto al giudice designato che accordi la corresponsione di un acconto, nella misura sopra proposta.

**Si allega piano dettagliato di rateizzo (allegato 6).**

### Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché della disamina del contenuto della proposta aggiornata di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

In merito alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, la sottoscritta reputa l'accordo conveniente sia per gli istanti debitori che per i creditori, poiché, considerato il valore dell'immobile come stimato in seno alla procedura esecutiva e considerati i successivi ribassi del prezzo a base d'asta nonché le spese di esecuzione e procedura, la somma di cui Amco/Mps si avvantaggerebbe sarebbe di gran lunga inferiore alla somma complessiva che la proposta di accordo gli garantisce.

Inoltre, in tal caso solo il creditore procedente rientrerebbe di parte del credito vantato, mentre il creditore chirografario rimarrebbe completamente insoddisfatto; così come l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, poiché i ricorrenti dovrebbero necessariamente trovare un'abitazione da condurre in fitto e difficilmente riuscirebbero a pagare anche le rate della definizione agevolata.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui al nuovo CCII

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1 del nuovo CCII;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera c) del nuovo CCII;
- La proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare formalmente ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 67 comma 2 nuovo CCII;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni;
- **E' stato inconfontabilmente non valutato correttamente il 'merito creditizio' da parte del creditore ipotecario e di quello chirografario;**

Pag. 9 di 11

**Professionista incaricato dall'OCC: dott.ssa Clementina Tedesco - via Avellino n. 17, Caserta  
Telefono-Fax: 08231970032 - Pec: clementina.tedesco@commercialisticaserta.it**



## **Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC**

- È stata giudicata positivamente, benché in visione prospettica, la solvibilità del consumatore ad osservare le rate indicate nel piano;
  - È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare più vantaggiosa, per i creditori, rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria;
  - Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.
- L'incolpevolezza dell'istante appare evidente.

### Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento, che influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate

Il residuo debito capitale è stato dedotto dalla precisazione dei crediti rilasciata dai creditori.

### CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte la sottoscritta Professionista incaricata dall'OCC ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta PROFESSIONISTA INCARICATA DALL'OCC, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto dal Debitore;

## **ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

Sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata nonché sulla fattibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Caserta, 15/09/2023

Pag. 10 di 11

**Professionista incaricato dall'OCC: dott.ssa Clementina Tedesco - via Avellino n. 17, Caserta**  
**Telefono-Fax: 08231970032 - Pec: clementina.tedesco@commercialisticaserta.it**



**Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore – D.Lgs. n. 14/2019 – Integrazione della Relazione del professionista incaricato dall'OCC**

DOMANDA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PRESENTATO DAL DEBITORE ISTANTE.

Tutto quanto sopra premesso, i Debitori rappresentati dall'Avv. Concetta Golino del Foro di Santa Maria Capua Vetere e con l'ausilio dell'OCC Dott.ssa Clementina Tedesco, designato alla composizione della Crisi da Sovraindebitamento ed alla redazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

CHIEDONO

Che l'ill.mo Giudice designato voglia emettere, ove nulla osta, ed esplicite le attività preliminari previste dall'art. 70 del nuovo CCII, "Decreto di Omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" ai sensi dell'art. 70, comma 7, del nuovo CCII, così come aggiornato nell'ultimo deposito.

*Con osservanza*

*Il Professionista incaricato dall'OCC*

*dott.ssa Clementina Tedesco*

*(atto firmato digitalmente)*



**Avvocato Concetta Golino**  
via D. Santoro, n. 77 81025 Marcianise (CE)  
tel e fax 0823 439318  
pec: concetta.golino@avvocatismcv.it

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Sez. Civile – Proc. concorsuali**

**INTEGRAZIONE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**R.G. N. 114 / 2023 Dott.ssa V. Castaldo**

Nella procedura R.G. n. 114-1/2023, dott.ssa Valeria Castaldo, promossa per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. Legge 14/2019 da

**Di Monaco Nicola**, C. F. DMNNCL80B06B963H, e **Merola Iolanda**, C. F. MRLND76M43I234U, con l'Avv.to Concetta Golino, C. F. GLNCCT75T51B963S, PEC concetta.golino@avvocatismcv.it ( *indirizzo pec su cui si richiede di ricevere le informazioni e le comunicazioni relative al presente atto e procedimento*) ed il gestore nominato Dott.ssa Tedesco Clementina – OCC ODCEC di Caserta.

In ottemperanza alle richieste di integrazioni, modifiche e chiarimenti formulate dal Giudice Dott.ssa Valeria Castaldo, di cui al provvedimento del 19.07.2023, si evidenzia quanto segue.

Più precisamente il Giudice ha richiesto le seguenti integrazioni documentali:



- 1) Copie del *contratto di mutuo ipotecario stipulato il 20.10.2009 con la Banca Monte dei Paschi di Siena*;
- 2) Copie del *contratto di carta revolving intercorso con Agos s.p.a.* ;
- 3) *Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione*;
- 4) *"l'estratto di ruolo consegnato dall'agente della riscossione"*.

Il giudice ha richiesto le seguenti modifiche al piano :

- 5) *...laddove si prevede "l'integrale stralcio degli interessi moratori essendo indispensabile un soddisfacimento sia pur parziale, di tutti i creditori"*

Il Giudice ha richiesto i seguenti chiarimenti:

- 6) *"il ricorrente Di Monaco chiarisca le ragioni per le quali i debiti tributari e previdenziali a suo carico verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rispetto ai quali egli ha aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252 della L. 197/2022, sono stati inseriti tra le spese del nucleo familiare e non contemplati tra i debiti oggetto della proposta di ristrutturazione" e che sia depositato "l'estratto di ruolo consegnato dall'agente della riscossione"*.

Ciò posto si allegano alle presenti note autorizzate i documenti come richiesti:

- - All. 1 copia contratto di mutuo ipotecario stipulato il 20.10.2009 con la Banca Monte dei Paschi di Siena con il piano di ammortamento;
- - All. 2 comunicazione della società di recupero credito Hoist Italia s.r.l. sulla impossibilità di allegare copia della carta revolving intercorsa con Agos s.p.a. ed allegati come inviati alla scrivente avvocato a mezzo pec;



- - All. 3 Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione:
- - All. 4 estratto di ruolo consegnato dall'agenzia delle Entrate Riscossione seguito dall'accoglimento dell'adesione alla definizione agevolata.

Quanto alle modifiche richieste lo scrivente avvocato propone di rettificare il precedente piano di ristrutturazione dei debiti prevedendo un soddisfacimento sia pur parziale degli interessi moratori nella misura di € 3.669,80, con falcidia pari all'82%.

Circa i chiarimenti richiesti si specifica che gli importi di cui all'adesione alla definizione agevolata non erano stati contemplati tra i debiti oggetto della proposta di ristrutturazione in considerazione del fatto che la falcidia viene operata dal legislatore in sede di adesione alla definizione agevolata operata ed infatti per effetto dell'adesione alla definizione agevolata le somme dovute all'Agenzia delle Entrate sono abbattute di circa il 38,76 % tant'è che la somma da corrispondere è di € 24.616,62 ( cfr. all. 4 ) .

Tuttavia da verifiche contabili e precisazioni richieste ai ricorrenti è emerso che la debitoria con l'Agenzia Entrate Riscossione è rappresentata in massima parte da debiti previdenziali di natura personale ( contributi previdenziali propri ), per cui gli stessi ben potranno essere inseriti tra i debiti del nucleo familiare.

Ciò posto si propongono le seguenti modifiche al piano di ristrutturazione dei debiti premettendo che la situazione debitoria complessiva dei debitori è la seguente :



situazione debitoria sig. Di Monaco Nicola

TIPOLOGIA DEBITO	Capitale Residuo al 14/06/2017	Rate scadute e non pagate dal 31/05/2015 al 14/06/2017	Interessi di mora
Mutuo ipotecario MPS/Amco spa	62.847,35	6.466,48	10.193,88
TIPOLOGIA DEBITO	Debito precisato		
Finanziamento Agos Ducato spa/Marathon spv s.r.l	7.636,84		
TIPOLOGIA DEBITO	Debito precisato	Debito a seguito di definizione agevolata	
Debiti v/Agenzia delle Entrate- Riscossione	40.197,30	24.616,62	

situazione debitoria sig.ra Merola Iolanda

TIPOLOGIA DEBITO	Capitale Residuo al 14/06/2017	Rate scadute e non pagate dal 31/05/2015 al 14/06/2017	Interessi di mora
Mutuo ipotecario MPS/Amco spa	62.847,35	6.466,48	10.193,88

In merito al requisito soggettivo, va detto che, lo stesso sussiste in quanto i ricorrenti sono qualificabili consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1 , lett e) trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni prioritariamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.



La Suprema Corte, con sentenza n. 1869/2016, ha chiarito che, possa ritenersi consumatore anche la persona fisica che abbia esercitato o eserciti attualmente attività imprenditoriale (purché al di sotto delle soglie dimensionali ex art. 1, II comma, L.Fall.) o professionale, sempreché la situazione debitoria da ristrutturare mediante il piano del consumatore non contenga debiti riconducibili all'attività svolta.

Infatti, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, il contratto di mutuo è stato sottoscritto nel 2009 quando il ricorrente Di Monaco Nicola era lavoratore dipendente a tempo indeterminato e la ricorrente Merola Iolanda era casalinga e conseguentemente, la situazione di sovraindebitamento è stata generata da situazioni estranee all'attività di impresa, infatti il sovra indebitamento si è verificato ed aggravato con la perdita del rapporto di lavoro a tempo determinato per effetto di un licenziamento collettivo.

E' importante fare una precisazione quanto al patrimonio immobiliare dei ricorrenti che, come detto, nel piano già in atti, è composto dall'immobile ubicato in Curti, alla via Manzoni, n. 25.

Nelle more della presente procedura il CTU Arch. Fabio Buzzo, nominato perito estimatore della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 187/2022 incardinata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni, Giudice Dott. Vassallo, ha depositato la consulenza estimativa e, all'immobile di proprietà degli istanti è stato attribuito un valore pari ad € 57.500 come da CTU che si allega ( cfr. all. 5 perizia estimativa estratta dal fascicolo telematico RGE 187-22 ).



I ricorrenti, propongono di modificare l'originario piano, prevedendo un importo totale pari ad € 96.581,68, somma che tiene conto altresì della definizione agevolata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma soprattutto è vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, poggia sui flussi derivanti dal reddito prodotto dal ricorrente Di Monaco Nicola e dal reddito di tutto nucleo familiare che può godere del reddito della sig.ra Ventriglia Antonietta, come già esposto nel ricorso di ristrutturazione dei debiti nonché dai terzi garanti, ossia i genitori del sig. Di Monaco Nicola ( sul punto si rinvia alla relazione del gestore OCC già in atti ).

La somma mensile messa a disposizione della procedura è stata quindi calcolata in considerazione delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e, come evidenziata, rende per un verso sostenibile la proposta e per altro verso la rende conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ed infatti si propone la seguente modifica prevedendo il pagamento del creditore ipotecario e delle spese della procedura di ristrutturazione dei debiti , in particolare per il creditore ipotecario è previsto il pagamento della somma di € 62.382,85 quale debito residuo e della somma di € 3.669,80 per gli interessi moratori ( e così per un totale di € 66.052,65) , per il creditore privilegiato Agenzia Entrate riscossione si propone il pagamento della somma di € 24.616,62 come da definizione agevolata mentre, la somma A SALDO di € 5.312,40 sarà destinata al pagamento delle spese della procedura ( già sono



stati versati i primi due acconti per l'OCC ) ed € 600,00 saranno versate al creditore chirografario.

Il pagamento avverrà attraverso un pagamento rateale diversificato con il versamento di una prima maxi rata di circa 7.000,00, che servirà a pagare le prime 2 rate delle definizioni agevolate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (scadenti il 31/10 e il 30/11/2023) oltre a un acconto sull'onorario dell'OCC e delle spese legali, a cui si provvederà subito dopo l'omologazione dell'accordo; le successive 111 rate del piano saranno di importo pari ad € 800,00 e l'ultima rata di importo pari ad € 781,68 per un totale complessivo di € 96.581,68.

Si allega dettagliato piano di rateizzo (allegato 6).

Come già previsto in precedenza, il piano proposto dai ricorrenti potrà beneficiare di finanza esterna neutrale dei genitori del sig. Di Monaco Nicola ( i sigg. Di Monaco Pasquale e Nicolò Amalia che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno a garanzia del buon esito e della fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti ).

La percentuale proposta in privilegio ipotecario assicura il pagamento della sorta capitale ed è certamente migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento al piano dei pagamenti proposto si evidenzia che anche la Cassazione ritiene che la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e dei crediti in origine chirografari non violi la posizione dei crediti aventi privilegio generale, considerato che è consentito di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al



valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Anche le nuove norme introdotte per la ristrutturazione dei debiti del consumatore dal Codice della crisi, quindi, sono una logica applicazione dell'art. 2740 c.c., considerato che esiste un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore e che quindi la verifica da svolgere riguarda la realizzazione del miglior interesse per il ceto creditorio rispetto alla consistenza del patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni attuali, presenti e futuri (  *cfr. Sentenza corte di Cassazione n. 26328 / 16 e Sentenza n. 4270 / 2021*).

Laddove i ricavi rivenienti dal reddito del debitore per il periodo di piano siano destinati ai creditori, nelle suindicate quote, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori sarà quindi superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori, tenendo conto dell'alternativa liquidatoria. Ciò implica che la proposta si presenti prospetticamente vantaggiosa per i creditori e che l'eventuale liquidazione di tutto il patrimonio attuale viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dal reddito del ricorrente e ad essi destinati secondo le previsioni del piano. Nell'ambito delle procedure concorsuali l'art.2740 c.c. ha quindi la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse



economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori. In definitiva la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dai ricorrenti è senza ombra di dubbio per un verso ammissibile sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di legittimità ed è conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria come più innanzi evidenziato.

- **Circa l'assenza di colpa grave, malafede o frode. Sul merito creditizio dei ricorrenti e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni.**

Al fine di consentire al Giudicante Adito, di valutare la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni si precisa quanto segue. Come si evince dalla ricostruzione della situazione personale dei ricorrenti ed in particolare del sig. Di Monaco, unico percettore di reddito, esso sussiste ed è ben manifesto, difatti risulta che il ricorrente:

- si è ritrovato in una situazione di sovraindebitamento, per circostanze estrinseche alla propria volontà,
- le obbligazioni personali sono state assunte con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

è entrato nel tunnel del sovraindebitamento a causa del verificarsi di eventi non prevedibili e non imputabili allo stesso, che hanno comportato l'impossibilità di far fronte ad una esposizione debitoria di una portata estremamente superiore alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

Ciò premesso occorre evidenziare che, con riferimento alla diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni, ad aggravare la situazione ha influito in maniera determinante che gli è stato concesso dall'allora creditore Monte dei



Paschi di Siena nonché dalla Agos s.p.a. di poter spendere più del suo reddito disponibile:

Ed infatti relativamente all'anno 2009-Mutuo ipotecario Banca Monte dei Paschi di Siena, si ritiene che la banca, nel fare una consulenza implicita nel concedere il mutuo fondiario, ha sopra – valutato l'immobile nel momento della perizia preliminare all'erogazione del mutuo.

Si ricorda che si trattava di un contratto di mutuo di credito fondiario per l'acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione principale, per l'importo di € 145.000,00 garantito da ipoteca sull'immobile da rimborsare mediante ammortamento in n. 30 anni con il pagamento di n. 360 rate mensili dal 1 dicembre 2009 al 30.11.2039.

Per l'effetto, è evidente che il mutuo era eccedente anche alla luce della CTU estimativa resa nella procedura esecutiva immobiliare. Pertanto, Voglia l'adito Giudicante tener conto di tale comportamento dell'operatore qualificato in merito al mutuo in questione che è stato erogato in violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 tub; in questo processo, tale comportamento non può non esser considerato e sanzionato ex art. 69 - 2° comma del CCII.

Di certo il mutuo concesso eccedente il valore dell'immobile presenta evidenti criticità per violazione del limite di finanziabilità. Al fine della verifica del limite di finanziabilità, il valore rilevante per la valutazione della violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TULB deve essere individuato nel valore cauzionale dell'immobile dato in garanzia, inteso nella prospettiva futura dell'eventuale inadempimento del cliente in caso di mancata restituzione del prestito e della



conseguente necessità di realizzo forzoso, come netto realizzo in asta giudiziaria e non già nel prezzo pattuito tra le parti.

E ciò anche tenuto conto che , come già dedotto nel piano agli atti, la Monte dei Paschi di Siena all'atto del contratto di mutuo non ha nemmeno correttamente valutato il " merito creditizio " previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario o e, ciò è stato che, al comma 1, recita: "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

Ciò è stato oggetto di una attenta valutazione anche nella relazione della Dott.ssa Tedesco nella sua qualità di gestore come impone il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Dalla relazione particolareggiata risulta che il merito creditizio del ricorrente, non è stato correttamente valutato da parte della creditrice Banca Monte dei Paschi di Siena ( ora Amco Asset Management s.p.a. ) in relazione al mutuo ipotecario, per cui al creditore Monte dei Paschi di Siena non avendo tenuto conto dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. deve quindi essere preclusa la possibilità di presentare



opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, così come statuito dall'art.69, comma 2, D. Lgs. 14/2019. Il mancato rispetto dei principi dell' art.124 bis T.U.B. ha quindi in definitiva comportato la mancata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto finanziatore. In conclusione si evidenzia che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha erogato il mutuo violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e pertanto ai sensi dell'art. 12 comma 3-ter della L. 03/2012 così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020 art. 4-ter, oggi trasfuso nell'art 69 co.2 del CCII che recita: "*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*".

- **Sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria**

Certamente è interesse dei ricorrenti salvaguardare l'abitazione familiare in cui vivono.

La proposta avanzata dai debitori è più conveniente dell'alternativa liquidatoria in quanto viene assicurato all'unico creditore ipotecario il pagamento di una somma non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione in quanto applicando la riduzione media del 50 % ( prevedendo la vendita alla seconda asta ) potrebbe ricavarsi l'importo di € 30.000,00 dal quale andrebbero dedotte tutte le



spese ed i crediti prededucibili dei professionisti coinvolti nella procedura esecutiva immobiliare ( custode giudiziario , perito estimatore e suoi ausiliari ecc. ) nonché le altre spese necessarie alla regolarizzazione dell'immobile come evidenziato dal CTU nella perizia estimativa.

### **Durata del piano proposto**

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano lo scrivente difensore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento. Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* del D.Lgs.14/2019 sulla scia della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato.

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* del D.Lgs. 14/2019 così come prima della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività



della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i dieci e i 25 anni).

I parametri da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione del D.Lgs. 14/2019 sulla scia della L.3/2012 e che recepisce il Regolamento Ue 848/2015 sull'insolvenza ( *cfr. Corte di Cassazione, 28 Ottobre 2019 n. 27544*).

Ne consegue che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo oltreché vantaggiosa in quanto permette di saldare il creditore ipotecario ben 6 anni prima la scadenza naturale del m mutuo originariamente concesso.

In ordine **alla conferma della sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 187 del 2022 ( già concessa )** nonché alla richiesta di inibitoria di prosecuzione e inizio di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi e acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ex art.70, comma 4, lett.d), D.Lgs. 14/2019.

Sul punto si osserva che la protezione del patrimonio del ricorrente è funzionale all'attuazione del piano, anche in considerazione di quanto evidenziato in ordine alla



convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019.

In sintesi :

La proposta del Piano è ammissibile;

- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs.83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs.83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);



- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alla perdita del rapporto di lavoro;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Ciò posto, e tutto quanto premesso e meglio specificato sia nella proposta che nella relazione dell'OCC, sia nelle note integrative i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi,

#### CHIEDONO

che l'Intestato Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, valutata la insussistenza di cause ostative di accesso alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e accertata la completezza della documentazione nonché la diligenza impiegata dai debitori nell'assunzione delle obbligazioni e l'assenza di colpa grave, malafede o frode,

in via preliminare

confermi e disponga con il decreto ex art. 70 co 1 CCI, previa pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 187/2022 innanzi all'intestato Tribunale, Ufficio Esecuzioni, G. E. Dott. Vassallo, disponendo l'inibizione di ulteriori azioni esecutive individuali, a sequestri conservativi né che possano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fino all'omologazione al fine di



non pregiudicare la fattibilità del piano, e, risolte eventuali contestazioni dei creditori nel termine di legge,

· OMOLOGHI

il piano con sentenza dichiarando la chiusura della procedura.

Salvo ogni altro diritto.

Avv.to Concetta Golino



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
PROCEDURE CONCORSUALI**

**P.U. n. 114/2023**

IL GD, dott. ssa Valeria Castaldo,  
letto il ricorso presentato, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I., da Merola Iolanda e Di Monaco Nicola;  
viste le integrazioni depositate il 15.9.2023, a seguito del provvedimento di integrazione del Giudice del 19.7.2023;  
ferma ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito sulla documentazione a supporto del ricorso in sede di valutazione sulla omologa del piano;  
rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67 e 68 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni;  
rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che, anche con successiva relazione integrativa, ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria, salvo ogni approfondimento nel merito;  
rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;  
considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;  
ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;  
ritenuto che prima facie non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore, ferma ogni più compiuta valutazione sulla meritevolezza nella fase della omologazione, anche alla luce della interlocuzione col ceto creditorio;  
visto l'art. 70 C.C.I.I., ai sensi del quale *“il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*;  
ritenuta prima facie, impregiudicata ogni ulteriore valutazione, l'ammissibilità del piano;



rilevato, tuttavia, che il piano prevede il pagamento del compenso dell'OCC - al netto di un acconto da versare all'omologazione del piano - in 22 rate mensili a far data dal mese successivo a quello di omologazione del piano;

considerato che, ai sensi dell'art. 71, comma 4 CCII, *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'OCC, sentito il debitore, di riferire al giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

rilevato, infine, che con il medesimo provvedimento del 19.7.2023 sopraindicato è stata disposta, salva ogni successiva modifica o revoca con il provvedimento che statuirà sull'omologazione, la sospensione del procedimento di esecuzione forzata recante n. r.g. 187/2022, pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione esecuzioni, ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica

**conferma**

la sospensione del procedimento di esecuzione forzata recante n. r.g. 187/2022, pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione esecuzioni, ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

**Dispone**

che il piano e la proposta siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C., dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici e biometrici; salute; vita e orientamento sessuale; nominativi dei figli se minorenni) e che tali dati restino pubblicati per il solo tempo di durata della procedura, l'O.C.C. dovendo provvedere alla loro cancellazione/distruzione successivamente alla conclusione o all'estinzione della procedura.

**Onera**

l'O.C.C., di dare comunicazione entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori, **del piano, della proposta e del presente decreto**;

**INVITA**

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVERTE**

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.;

**ORDINA**

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice, sull'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

**FISSA**



per la comparizione delle parti e dell'OCC l'udienza del 18.01.2024, ore 12:00.

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 26.10.2023

IL GD

Dott.ssa Valeria Castaldo

